

Ecco come cambierà la disciplina europea sulle piattaforme online

01 Giugno 2016
Marco Bellezza

Abstract

Nel quadro della [strategia per il mercato unico digitale](#) la Commissione ha presentato oggi un aggiornamento della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), ossia delle norme comuni che da quasi 30 anni disciplinano i contenuti audiovisivi e garantiscono la diversità culturale e la libera circolazione dei contenuti nell'Unione. Attualmente gli utenti non si limitano a guardare i contenuti video sui canali televisivi, ma utilizzano sempre più spesso servizi di video a richiesta (come Netflix e MUBI) e piattaforme per la condivisione di video (come YouTube e Dailymotion). Per questo motivo la Commissione intende riequilibrare le norme attualmente applicabili alle emittenti tradizionali, ai fornitori di video a richiesta e alle piattaforme per la condivisione di video, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei minori. Inoltre, la direttiva SMA riveduta rafforza la promozione della diversità culturale europea, assicura l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e offre maggiore flessibilità alle emittenti con riguardo alla pubblicità.

Articolo

Nella giornata di ieri la Commissione europea, nell'ambito della [strategia per il mercato unico digitale](#) inaugurata nel maggio dello scorso anno, ha presentato un pacchetto di iniziative volte a modernizzare il quadro legislativo europeo – e quindi a cascata dei singoli stati membri – in materia di **fornitori di servizi di media audiovisivi**, attraverso una [nuova proposta di direttiva](#), e sulle piattaforme online con una comunicazione intitolata [“Online Platforms and the Digital Single Market. Opportunities and Challenges for Europe”](#)

La comunicazione traccia le linee di **policy** che la Commissione europea intende seguire sulla disciplina delle piattaforme muovendosi lungo tre direttrici fondamentali: la fissazione di principi chiave della disciplina, la delimitazione del regime di responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti di terzi ospitati sulle stesse e il rafforzamento della protezione dei consumatori.

Sotto il primo profilo considerato, dopo aver chiarito l'importanza centrale rivestita dalle **piattaforme online per lo sviluppo e la crescita dell'economia europea** e la necessità di creare un ambiente regolamentare idoneo a far emergere le piattaforme online europee a livello globale, la Commissione fissa i principi cardine che ispireranno la propria azione in materia.

Secondo la Commissione è necessario:

- assicurare un **level playing field** per servizi digitali che siano comparabili e dunque rispondano agli stessi bisogni – sotto tale profilo la Commissione nell'ambito della revisione della disciplina sulle Telco, da completarsi nel 2016, valuterà la possibilità di introdurre un certo livello di deregolamentazione del settore unitamente alla possibilità di applicare agli OTT una serie di regole specifiche cui sono attualmente

sottoposti gli operatori tradizionali;

- favorire comportamenti responsabili delle piattaforme per proteggere valori fondamentali – in tale ambito la Commissione con la proposta di direttiva sui servizi media audiovisivi, introduce l'applicazione alle piattaforme di **video-sharing** di norme volte alla tutela dei minori e procederà, con una disciplina settoriale, a prevedere forme di prevenzione e repressione dei fenomeni di hate speech, pornografia minorile e incitamento al terrorismo in rete. Sotto tale profilo la Commissione ritiene fondamentali le iniziative di autoregolamentazione da parte degli operatori. Infine la Commissione, nell'ambito di una complessiva riforma della disciplina sul copyright online, proporrà l'introduzione di norme volte a garantire un'equa remunerazione degli autori anche nell'ambito di utilizzazione delle proprie opere compiute attraverso le piattaforme online;

- garantire la trasparenza e la correttezza delle piattaforme per salvaguardare l'innovazione e mantenere la fiducia dei consumatori;

- assicurare il mantenimento di un mercato aperto e non discriminatorio nella c.d. **data driven economy**.

Fissati tali principi cardine la Commissione si sofferma su un tema cruciale per lo sviluppo dell'economia digitale: vale a dire il regime di responsabilità delle piattaforme online.

Sul punto la posizione della Commissione appare ferma: *“the Commission will maintain the existing intermediary liability regime while implementing a sectorial, problem-driven approach to regulation”*.

Non vi sarà dunque un ampliamento dell'ambito di responsabilità (limitata) delle piattaforme fissato dalla direttiva 2000/31/CE ma la Commissione procederà con iniziative su temi specifici, quali ad esempio la tutela dei minori, come già proposto nell'ambito della nuova proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi. Di particolare interesse appare, da questo punto di vista, l'intenzione della Commissione di procedere all'introduzione di una disciplina ad hoc sulle procedure di segnalazione e rimozione (**notice-and-action procedure**) che coinvolgono le piattaforme volta ad uniformare tali procedure, anche sulla base delle iniziative di auto regolamentazione adottate dalle stesse piattaforme. Un intervento che si dimostra necessario per superare le incertezze interpretative determinate, anche in tempi recenti, da orientamenti contrastanti da parte dei giudici nei diversi Paesi europei.

Infine l'attenzione della Commissione si rivolgerà a un rafforzamento della protezione dei consumatori attraverso misure volte a favorire la cooperazione tra le varie autorità nazionali del settore, la promozione dell'interoperabilità tra le piattaforme e la promozione di iniziative di auto regolamentazione volte a prevenire lo sviluppo di pratiche idonee ad incidere sulla fiducia dei consumatori come le false recensioni online.

Il sentiero tracciato dalla Commissione con la **Comunicazione** pubblicata ieri appare di particolare interesse e idoneo, in quanto tale, ad alimentare il dibattito a livello europeo su un tema così centrale per lo sviluppo dell'economia del vecchio continente. Gli obiettivi fissati dalla Commissione appaiono significativi e ambiziosi e non resta che attendere i prossimi mesi per verificare gli strumenti attraverso i quali la Commissione intende raggiungere gli stessi.

Redatto il 26 maggio 2016

Abstract

Nel quadro della [strategia per il mercato unico digitale](#) la Commissione ha presentato oggi un aggiornamento della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), ossia delle norme comuni che da quasi 30 anni disciplinano i contenuti audiovisivi e garantiscono la diversità culturale e la libera circolazione dei contenuti nell'Unione. Attualmente gli utenti non si limitano a guardare i contenuti video sui canali televisivi, ma utilizzano sempre più spesso servizi di video a richiesta (come Netflix e MUBI) e

piattaforme per la condivisione di video (come YouTube e Dailymotion). Per questo motivo la Commissione intende riequilibrare le norme attualmente applicabili alle emittenti tradizionali, ai fornitori di video a richiesta e alle piattaforme per la condivisione di video, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei minori. Inoltre, la direttiva SMA riveduta rafforza la promozione della diversità culturale europea, assicura l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e offre maggiore flessibilità alle emittenti con riguardo alla pubblicità.

Articolo

Nella giornata di ieri la Commissione europea, nell'ambito della [strategia per il mercato unico digitale](#) inaugurata nel maggio dello scorso anno, ha presentato un pacchetto di iniziative volte a modernizzare il quadro legislativo europeo – e quindi a cascata dei singoli stati membri – in materia di **fornitori di servizi di media audiovisivi**, attraverso una [nuova proposta di direttiva](#), e sulle piattaforme online con una comunicazione intitolata [“Online Platforms and the Digital Single Market. Opportunities and Challenges for Europe”](#)

La comunicazione traccia le linee di **policy** che la Commissione europea intende seguire sulla disciplina delle piattaforme muovendosi lungo tre direttrici fondamentali: la fissazione di principi chiave della disciplina, la delimitazione del regime di responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti di terzi ospitati sulle stesse e il rafforzamento della protezione dei consumatori.

Sotto il primo profilo considerato, dopo aver chiarito l'importanza centrale rivestita dalle **piattaforme online per lo sviluppo e la crescita dell'economia europea** e la necessità di creare un ambiente regolamentare idoneo a far emergere le piattaforme online europee a livello globale, la Commissione fissa i principi cardine che ispireranno la propria azione in materia.

Secondo la Commissione è necessario:

- assicurare un **level playing field** per servizi digitali che siano comparabili e dunque rispondano agli stessi bisogni – sotto tale profilo la Commissione nell'ambito della revisione della disciplina sulle Telco, da completarsi nel 2016, valuterà la possibilità di introdurre un certo livello di deregolamentazione del settore unitamente alla possibilità di applicare agli OTT una serie di regole specifiche cui sono attualmente sottoposti gli operatori tradizionali;
- favorire comportamenti responsabili delle piattaforme per proteggere valori fondamentali – in tale ambito la Commissione con la proposta di direttiva sui servizi media audiovisivi, introduce l'applicazione alle piattaforme di **video-sharing** di norme volte alla tutela dei minori e procederà, con una disciplina settoriale, a prevedere forme di prevenzione e repressione dei fenomeni di hate speech, pornografia minorile e incitamento al terrorismo in rete. Sotto tale profilo la Commissione ritiene fondamentali le iniziative di autoregolamentazione da parte degli operatori. Infine la Commissione, nell'ambito di una complessiva riforma della disciplina sul copyright online, proporrà l'introduzione di norme volte a garantire un'equa remunerazione degli autori anche nell'ambito di utilizzazione delle proprie opere compiute attraverso le piattaforme online;
- garantire la trasparenza e la correttezza delle piattaforme per salvaguardare l'innovazione e mantenere la fiducia dei consumatori;
- assicurare il mantenimento di un mercato aperto e non discriminatorio nella c.d. **data driven economy**.

Fissati tali principi cardine la Commissione si sofferma su un tema cruciale per lo sviluppo dell'economia digitale: vale a dire il regime di responsabilità delle piattaforme online.

Sul punto la posizione della Commissione appare ferma: *“the Commission will maintain the existing intermediary liability regime while implementing a sectorial, problem-driven approach to regulation*

”.

Non vi sarà dunque un ampliamento dell'ambito di responsabilità (limitata) delle piattaforme fissato dalla direttiva 2000/31/CE ma la Commissione procederà con iniziative su temi specifici, quali ad esempio la tutela dei minori, come già proposto nell'ambito della nuova proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi. Di particolare interesse appare, da questo punto di vista, l'intenzione della Commissione di procedere all'introduzione di una disciplina ad hoc sulle procedure di segnalazione e rimozione (**notice-and-action procedure**) che coinvolgono le piattaforme volta ad uniformare tali procedure, anche sulla base delle iniziative di auto regolamentazione adottate dalle stesse piattaforme. Un intervento che si dimostra necessario per superare le incertezze interpretative determinate, anche in tempi recenti, da orientamenti contrastanti da parte dei giudici nei diversi Paesi europei.

Infine l'attenzione della Commissione si rivolgerà a un rafforzamento della protezione dei consumatori attraverso misure volte a favorire la cooperazione tra le varie autorità nazionali del settore, la promozione dell'interoperabilità tra le piattaforme e la promozione di iniziative di auto regolamentazione volte a prevenire lo sviluppo di pratiche idonee ad incidere sulla fiducia dei consumatori come le false recensioni online.

Il sentiero tracciato dalla Commissione con la **Comunicazione** pubblicata ieri appare di particolare interesse e idoneo, in quanto tale, ad alimentare il dibattito a livello europeo su un tema così centrale per lo sviluppo dell'economia del vecchio continente. Gli obiettivi fissati dalla Commissione appaiono significativi e ambiziosi e non resta che attendere i prossimi mesi per verificare gli strumenti attraverso i quali la Commissione intende raggiungere gli stessi.

Redatto il 26 maggio 2016

TAG: *Comunicazione, digitalizzazione, diritto all'informazione, Innovazione, New Media, Pubblicità, costituzionale, pubblico*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art. 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.